

DUO
FIN
ART



DUOFIN ART S.r.l. a socio unico
Via Monza 21 - 00182 Roma - Tel. 06 68 64 008
www.accademiadellearti.it - info@accademiadellearti.it

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI



TITOLO I - FINI E PRINCIPI

ART. 1 FUNZIONI ED ATTIVITÀ

1. *La Consulta degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti in seno agli organi di gestione e governo. Essa svolge le sue funzioni in completa autonomia e libera da ogni condizionamento politico, economico, religioso e sociale.*
2. *Le funzioni della Consulta degli Studenti sono fissate nel D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 e nello Statuto dell'Istituto.*
3. *La Consulta degli Studenti designa i rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di gestione e governo. I rappresentanti degli studenti portano in seno agli organi collegiali di gestione e di governo l'orientamento e le istanze della Consulta degli Studenti.*

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. *La composizione della Consulta degli Studenti viene regolamentata secondo quanto previsto nel D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 e nello Statuto dell'Istituto.*

TITOLO II - ELEZIONI DELLA CONSULTA

ART. 1 CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE

1. *Le elezioni delle rappresentanze studentesche nella Consulta sono indette su proposta del Coordinatore della Consulta uscente, sentita la Consulta medesima e il Direttore dell'Istituto, entro quindici giorni dalla scadenza del mandato.*
2. *La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal Direttore dell'Istituto in accordo col Coordinatore*



della Consulta uscente e trenta giorni prima della data fissata per la votazione; l'atto di convocazione, debitamente firmato dal Direttore e dal Coordinatore della Consulta, deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto. Esso è affisso nella bacheca degli studenti.

ART. 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'elettorato attivo e passivo è riservato a tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti.
2. Le elezioni di tutti i componenti della Consulta degli Studenti avvengono ogni 3 anni e, in caso di esaurimento della graduatoria elettorale, nel mese di novembre di ciascun anno vengono indette elezioni per l'integrazione dei posti che si sono resi vacanti per la cessazione dal corso di studio o per altra causa, fino alla scadenza del triennio.

ART. 3 CANDIDATURE

1. Possono candidarsi tutti gli studenti iscritti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.
2. Le liste con le candidature devono essere consegnate alla Direzione ed al Coordinatore della Consulta uscente entro le ore dieci del ventesimo giorno precedente la data fissata per la votazione.
3. Alla lista può essere associato un programma elettorale.

ART. 4 CAMPAGNA ELETTORALE

1. I candidati possono condurre una campagna elettorale, mirante a far conoscere il proprio programma, nel periodo di tempo che intercorre tra il giorno dell'affissione delle candidature nella bacheca degli studenti e il giorno prima dell'inizio delle votazioni.
2. I membri della Consulta uscente che intendono ricandidarsi non possono utilizzare mezzi e risorse a disposizione esclusiva della Consulta stessa nel condurre la propria campagna elettorale.



3. *La Consulta uscente ha il compito di indire entro il quinto giorno dalla presentazione delle candidature, un'assemblea degli studenti per dar modo ai candidati di esporre i propri programmi.*

ART. 5 SISTEMA ELETTORALE ED ESPRESSIONE DEL VOTO

1. *La votazione avviene attraverso scrutinio segreto per un periodo di tre giorni lavorativi.*
2. *Si può esprimere una sola preferenza nella stessa lista.*
3. *Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con sistema proporzionale. Ogni lista deve recare una denominazione che serva ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni identiche o confondibili con quelle presentate in precedenza. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Direzione entro e non oltre il ventesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni. Verrà assegnato a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari dalla Direzione sono rese pubbliche mediante manifesti, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.*

ART. 6 INSEDIAMENTO DELLA CONSULTA

1. *Gli studenti eletti procedono alla designazione dei due rappresentanti al Consiglio Accademico.*
2. *Effettuata la designazione, la Consulta procede al proprio insediamento.*

ART. 7 CESSAZIONE DALLA CARICA

1. *In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più componenti della Consulta, si procederà al ripescaggio dei primi tra gli studenti non eletti presenti secondo la graduatoria elettorale, i quali dovranno dare la propria disponibilità all'assunzione della carica entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso di indisponibilità da parte dei candidati non eletti, si procederà a nuove elezioni ai sensi dell'art.2, comma 2, Titolo II.*
2. *Se la cessazione riguarda la totalità dei componenti della Consulta, il Direttore provvede ad indire una nuova elezione.*



ART. 8 DURATA DEL MANDATO

1. La Consulta resta in carica per tre anni.

TITOLO III - PROCEDURE ELETTORALI INTERNE

ART. 1 GENERALITÀ

1. La Consulta degli Studenti elegge a maggioranza assoluta dei componenti in carica il proprio Coordinatore e i due Vice-coordinatori.

ART. 2 ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Le votazioni interne alla Consulta avvengono attraverso scrutinio palese. A parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione prevale la minore anzianità anagrafica. È possibile richiedere lo scrutinio segreto.

TITOLO IV - PROCEDURE INTERNE ALLA CONSULTA

ART. 1 CONVOCAZIONE

1. La Consulta è convocata dal Coordinatore almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'Ordine del Giorno. In caso di assenza del Coordinatore della Consulta, la convocazione potrà essere fatta, alle condizioni di cui sopra, da uno dei due Vice-coordinatori, ovvero dai 2/3 dei componenti in carica della Consulta.

ART. 2 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla maggioranza assoluta dei componenti incarica della Consulta.
2. Le riunioni della Consulta sono presiedute dal Coordinatore della Consulta medesima o, in sua assenza o



impedimento, da uno dei Vice-coordinatori, ovvero da uno dei membri con maggiore anzianità di iscrizione.

3. *All'inizio delle riunioni il Coordinatore nomina un Segretario addetto alla verbalizzazione e dà lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i presenti.*

ART. 3 ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA CONSULTA

1. *Tutti gli atti e i provvedimenti della consulta necessitano della forma scritta e sono validi solo se approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica della Consulta.*
2. *In casi ritenuti eccezionali dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica della Consulta, il Coordinatore, in sua assenza o impedimento, uno dei Vice-coordinatori, possono interpellare telefonicamente i membri assenti circa l'Ordine del Giorno e raccogliere il loro voto.*

TITOLO V - PROCEDURE DESIGNAZIONI

ART. 1 GENERALITÀ

1. *la Consulta degli Studenti designa due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico.*

ART. 3 CONSIGLIO ACCADEMICO

1. *La Consulta designa a scrutinio segreto i due rappresentanti nel Consiglio Accademico. E' possibile esprimere una sola preferenza. Si intendono designati i due studenti che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà designato lo studente con la maggiore anzianità di iscrizione e a parità di anzianità di iscrizione prevale la minore anzianità anagrafica.*
2. *Affinché la Consulta sia sempre composta ai sensi del D.P.R 28 febbraio 2003, n° 132, si procederà al ripescaggio dei primi due studenti non eletti, i quali dovranno dare la propria disponibilità all'assunzione della carica entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione.*



ART. 4 FUNZIONI ED ATTIVITÀ DEI RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO ACCADEMICO

1. *I rappresentanti al Consiglio Accademico sono tenuti a cooperare con la Consulta e a tenere conto dell'orientamento della stessa.*
2. *Compiti dei rappresentanti al Consiglio Accademico sono:*
 - a) *portare nel Consiglio Accademico le istanze della Consulta e di tutti gli Studenti relativamente all'indirizzo e alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;*
 - b) *monitorare e controllare le attività di cui sopra;*
 - c) *concorrere alla definizione delle linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione.*

ART. 6 CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. *In caso di anticipata cessazione dall'incarico da parte di uno o più studenti designati in seno al Consiglio Accademico, i componenti della Consulta sono convocati obbligatoriamente dopo tre giorni dal momento della cessazione dell'incarico.*
 2. *La convocazione è indetta dal Coordinatore della Consulta o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-coordinatori; l'atto della convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso nella bacheca degli studenti.*
 3. *La nuova designazione avviene secondo le modalità precedentemente descritte.*
- Nel periodo fra la cessazione dall'incarico e la nuova designazione, le funzioni del rappresentante mancante sono assunte ad interim dal Coordinatore della Consulta o, in caso di indisponibilità, da uno dei due Vice-coordinatori.*



TITOLO VI - ASSEMBLEE

ART. 1 GENERALITÀ

1. Gli Studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore che verificherà la disponibilità degli spazi dai Rappresentanti della Consulta per un massimo di due volte all'anno.

ART. 2 CONVOCAZIONE

1. Le assemblee degli Studenti sono convocate dal Coordinatore della Consulta o, in sua assenza o impedimento, da un Vice-coordinatore.
2. La convocazione dell'assemblea avviene quindici giorni prima della data fissata; l'atto di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'Ordine del Giorno. Esso è affisso nella bacheca degli Studenti. È compito della Consulta diffondere con ogni mezzo a disposizione la convocazione delle assemblee per favorire il maggior afflusso di studenti.
3. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono sospese le lezioni per un massimo di due ore.

TITOLO VII - NORME GENERALI PER LA MODIFICA

ART. 1 GENERALITÀ

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti in carica della Consulta o di 1/3 del Corpo elettorale.
2. Eventuali modifiche possono altresì essere deliberate dal C.d.A. su proposta del Consiglio Accademico sentita la Consulta degli Studenti.

Il Direttore

Rosario Lombardi